



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 29 Luglio 2024

CASI OPERATIVI

I forfettari non sono soggetti a ritenuta, anche nel caso di prestazioni per interventi edilizi
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Rateizzazione delle imposte per soggetti Isa e forfettari
di Alessandro Bonuzzi

LA LENTE SULLA RIFORMA

L'adesione al PVC ed i risvolti penali
di Luigi Ferrajoli

CONTROLLO

Il ruolo del revisore negli enti locali sui tempi di pagamento
di Manuela Sodini

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La responsabilità fiscale del cessionario d'azienda
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



CASI OPERATIVI

I forfettari non sono soggetti a ritenuta, anche nel caso di prestazioni per interventi edilizi

di Euroconference Centro Studi Tributari

FiscoPratico

La piattaforma editoriale integrata con l'AI
per lo Studio del Commercialista

scopri di più >

Mario Rossi è un imprenditore edile che svolge la propria attività applicando il regime fiscale forfettario.

Luca Bianchi sta realizzando un intervento sulla propria villetta con la volontà di fruire del c.d. *superbonus*; a saldo dei lavori, egli effettua un bonifico a Mario Rossi di 5.000 euro quale compenso per la finitura del cappotto che è stato posto sull'abitazione.

Mario Rossi subirà la ritenuta in relazione a tale pagamento?

Qualora dovesse subire la ritenuta, quale è la corretta procedura da seguire per recuperarla?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Rateizzazione delle imposte per soggetti Isa e forfettari

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

[Scopri di più](#)

I **soggetti Isa** e i **contribuenti forfettari e minimi** possono effettuare il **versamento del saldo 2023 e della prima rata dell'acconto 2024** delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi **entro il prossimo 31.7.2024, senza applicazione di alcuna maggiorazione**. In alternativa, il pagamento può essere effettuato entro il successivo **30.8.2024** con applicazione della **maggiorazione dello 0,40%**, in forza di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera n), del Decreto correttivo della Riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 20.6.2024.

Si ricorda che i termini di versamento **prorogati** trovano applicazione anche:

- per i soggetti per i quali opera una causa di **esclusione Isa**;
- per i soggetti **partecipanti a società/enti trasparenti interessati agli Isa**, quali **soci di società di persone**, associati di associazioni professionali, collaboratori di imprese familiari nonché per il **coniuge dell'azienda coniugale**;
- per i soggetti che hanno **cessato l'attività**, con conseguente chiusura della partita Iva, nel corso del 2023.

In luogo del pagamento in un'unica soluzione, è possibile optare per il versamento **rateale**. Al riguardo, la [circolare n. 9/E/2024](#) dell'Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che *"tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, possono, pertanto, avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento. A tal fine, si ritiene che rilevi la compilazione, all'interno del modello di versamento unificato F24, degli appositi campi concernenti la "rateazione", nei quali indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento, sia il numero di rate prescelto"*.

Peraltro, da quest'anno, in un'ottica di **semplificazione** degli adempimenti posti a carico dei contribuenti, è previsto che le rate mensili – di pari importo e, quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi – debbano essere versate da tutti i contribuenti – **titolari di partita Iva e soggetti privati** – **entro il giorno 16 di ciascun mese**, sempreché il **piano di rateazione si completi entro il giorno 16 dicembre**.



Come in passato, poi:

- le rate successive alla prima vanno **maggiorate** degli **interessi** nella misura dello **0,33% mensile**;
- i versamenti in scadenza dall'1.8 al 20.8 possono essere effettuati entro il 20.8, **senza alcuna ulteriore maggiorazione**, così come previsto dall'[articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006](#), valendo la cosiddetta "**Proroga di Ferragosto**".

Sulla base di tutto ciò, per i soggetti Isa e per i contribuenti forfettari, le **scadenze dei pagamenti rateali del saldo 2023 e della prima rata dell'acconto 2024** delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2023 seguono il seguente **calendario**.

Soggetti Isa + forfettari

Senza maggiorazione dello 0,40%

Rata	Termine di pagamento	Misura degli interessi
1	31.7.2024	/
2	20.8.2024	0,18% (0,33%/30gg. × 16gg.)
3	16.9.2024	0,51% (0,33% + 0,18%)
4	16.10.2024	0,84%
5	18.11.2024	1,17%
6	16.12.2024	1,50%

Con maggiorazione dello 0,40%

Rata	Termine di pagamento	Misura degli interessi
1	30.8.2024	/
2	16.9.2024	0,18% (0,33%/30gg. × 16gg.)
3	16.10.2024	0,51%
4	18.11.2024	0,84%
5	16.12.2024	1,17%

Si rileva, infine, che la rateizzazione pare **non trovi applicazione** per la prima *tranche* delle imposte dovute a seguito della cosiddetta **rottamazione o regolarizzazione del magazzino ex articolo 1, commi 78 – 85, L. 213/2023**. Almeno ciò è quanto risulta, a livello operativo, da alcuni **software gestionali** che **escludono** dal piano rateale la prima rata dell'imposta sostitutiva del 18% e dell'Iva, quest'ultima dovuta **nella sola ipotesi della eliminazione delle rimanenze iniziali 2023**.

**LA LENTE SULLA RIFORMA****L'adesione al PVC ed i risvolti penali**

di Luigi Ferrajoli

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

L'[articolo 1, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 13/2024](#), ha reintrodotto, nel nostro ordinamento, l'**adesione al processo verbale di constatazione**, mediante l'introduzione del [nuovo articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997](#).

Secondo tale norma, il **contribuente potrà prestare adesione ai processi verbali di constatazione**, redatti ai sensi dell'[articolo 24, L. 4/1929](#), a condizione che tale adesione abbia ad oggetto il **contenuto integrale dell'atto di constatazione, senza possibilità di aderire parzialmente** ad alcuni rilievi e contestando quelli che si ritengono ingiusti.

L'**unica possibilità** concessa dal legislatore al contribuente – per sollevare obiezioni sul contenuto del PVC – attiene all'ipotesi di **adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti**, così come stabilito al comma 1, lett. b), dell'[articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997](#). Nella relazione ministeriale al decreto delegato di riforma viene chiarito che, **per errori manifesti**, devono intendersi, ad esempio, gli **errori di calcolo** o, comunque gli **errori riconoscibili *ictu oculi* e senza bisogno di attività interpretativa o valutativa**.

Nel caso di **adesione condizionata alla rimozione di errori**, nei **dieci giorni** successivi, l'organo che ha redatto il verbale può **correggere** gli errori indicati dal contribuente **aggiornando il verbale** ed informando di ciò tanto il contribuente stesso, quanto il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. **L'adesione deve avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di consegna dell'atto**, mediante comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate indicato nel verbale ed anche all'organo che lo ha redatto. Fino alla scadenza del termine per prestare adesione, **i termini per l'accertamento restano sospesi**.

Entro i **sessanta giorni** dalla comunicazione, l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica al contribuente **l'atto di definizione dell'accertamento** contenente la **motivazione** considerata per l'accordo e la **liquidazione** delle somme dovute **anche in forma rateale**. In caso di **adesione condizionata**, il termine decorre dalla **comunicazione** effettuata all'Agenzia delle entrate da parte dell'organo che ha redatto il verbale. L'adesione al verbale consente la **riduzione alla metà delle sanzioni applicabili in caso di accertamento con adesione**, in quanto l'[articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997](#), fa riferimento, per il **calcolo della sanzione**, alla previsione di cui agli



articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, D.Lgs. 218/1997, i quali prevedono che le sanzioni si applicano in misura pari ad **un terzo del minimo**. Pertanto, la previsione, in caso di **adesione al verbale**, della **riduzione alla metà delle sanzioni** perviste per l'accertamento con adesione, determina la **misura delle sanzioni applicabili** pari ad **un sesto del minimo edittale**.

L'analisi dell'istituto non può non prevedere qualche **considerazione di raccordo con la disciplina penale-tributaria**, soprattutto in relazione agli **eventuali risvolti premiali** che **l'adesione al PVC può garantire al contribuente** che se ne avvale.

Il **D.Lgs. 74/2000** prevede, infatti, alcuni **benefici** per il contribuente che, incorrendo in violazioni di natura penale-tributaria, **salda i propri debiti tributari** entro specifici termini indicati dal legislatore. In particolare, egli può addivenire ad una **pronuncia di non punibilità** o garantirsi uno **sconto di pena**.

Al riguardo, occorre menzionare la **causa di non punibilità** prevista e regolata dall'[articolo 13 D.Lgs. 74/2000](#), a mente del quale colui che si rende responsabile dei reati di **omesso versamento Iva, ex articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000, e di indebita compensazione ex articolo 10-quater** (solo nella forma più lieve di cui al comma 1) del medesimo D.Lgs. 74/2000, **può giovarsi della norma se estingue integralmente i debiti tributari prima dell'apertura del dibattimento di primo grado**: tale pagamento può avvenire sia per mezzo delle **procedure conciliative**, sia a seguito di **ravvedimento operoso**. La norma non aggiunge altro, per cui si deve ritenere che, **se nel PVC sono ravvisate le ipotesi di reato di cui sopra** ed il **contribuente decide di aderire integralmente** allo stesso pagando la sanzione, seppure in forma ridotta, questo sarà **esente da responsabilità penale**, poiché troverà applicazione la **causa di non punibilità**.

Diversamente, per **i reati di dichiarazione fraudolenta ex articoli 2 e 3, dichiarazione infedele ex articolo 4 e omessa dichiarazione ex articolo 5, D.Lgs. 74/2000**, più **comunemente contestati** con il PVC, troverà applicazione il **comma 2, dell'articolo 13**, che di fatto si presenta come **incompatibile con il nuovo articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997**. Per tali casi, infatti, la **causa di non punibilità** di cui sopra **potrà trovare applicazione solo se il pagamento integrale** dell'importo dovuto avviene **prima** che l'autore del reato abbia avuto **formale conoscenza** di **accessi, ispezioni e verifiche**, o dell'**inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo** o di **procedimenti penali**. In altre parole, **prima del rilascio del PVC**, che inevitabilmente comporta la **conoscenza della verifica fiscale**.

Per tali reati, troverà applicazione la **circostanza attenuante**, di cui all'**articolo 13-bis**, che prevede la **riduzione di pena sino alla metà** per tutti i delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, a condizione che il **pagamento dei debiti tributari** avvenga **prima della dichiarazione di apertura del dibattimento**.

In definitiva, **difficilmente l'adesione al PVC potrà comportare l'esclusione della punibilità del contribuente**, ma potrà invece **garantire la riduzione della pena fino alla metà nonché la non applicazione delle pene accessorie**.





CONTROLLO

Il ruolo del revisore negli enti locali sui tempi di pagamento

di Manuela Sodini

Seminario di specializzazione

Revisione enti locali

Scopri di più

In caso di **inadempienza rispetto alle norme sulla tempestività dei pagamenti**, gli Enti locali vanno incontro a un **sistema di penalizzazioni che prevede**:

- da un lato, la **compressione della capacità di spesa** per l'ente mediante lo stanziamento nella parte corrente del proprio bilancio **di un accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali** (FGDC), come stabilito dai [commi 859](#) (e successivi), L. 145/2018;
- dall'altro lato, una **penalizzazione della retribuzione di risultato dei dirigenti e degli incaricati di elevata qualificazione**, come previsto dall'[articolo 4-bis, comma 2, D.L. 13/2023](#), che ha disposto l'integrazione fra il **rispetto dei tempi di pagamento ed i sistemi di valutazione della performance**; norma che, in base all'orientamento di Anci (Quaderno 49/2024), dovrebbe **decorrere dall'anno 2024** e, dunque, l'eventuale decurtazione della performance sarà applicata con riferimento **ai risultati valutati nell'anno 2025 a valere per l'anno 2024**.

In proposito, sull'organo di revisione dell'ente locale gravano una **serie di funzioni di controllo**, tra cui:

- **verificare l'attuazione delle disposizioni volte a garantire il rispetto dei tempi di pagamento** dei debiti commerciali; in caso di mancato rispetto degli indicatori finanziari, l'organo di revisione deve verificare che entro il 28 febbraio gli enti abbiano deliberato l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) nella parte corrente del proprio bilancio, tale obbligo è **esteso anche ai casi di gestione provvisoria o esercizio provvisorio**;
- verificare **se gli obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento sono stati raggiunti**, considerando l'indicatore di ritardo annuale elaborato mediante la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC);
- verificare il **corretto riconoscimento della retribuzione di risultato ai dirigenti/incaricati di elevata qualificazione**, considerando le riduzioni previste nel sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), in caso di **mancato rispetto dei termini di pagamento** delle transazioni commerciali, mentre è **demandato agli organismi/nuclei di valutazione il controllo sulla retribuzione** di risultato la cui erogazione deve essere



subordinata al rispetto dei tempi di pagamento.

Ai sensi dell'[articolo 1, commi 165 e 166, L. 266/2005](#), come ricorda il suddetto Quaderno dell'Anci (49/2024) dedicato al rispetto dei tempi di pagamento, gli organi di revisione si troveranno a illustrare le **risultanze delle attività di verifica sul riconoscimento degli emolumenti** in questione al personale dirigenziale interessato, nella relazione (c.d. questionario) **sul bilancio di previsione e sul rendiconto da trasmettere alle competenti sezioni regionali** di controllo della Corte dei conti.

È evidente come il rispetto dei tempi di pagamento ripropone con forza **il più ampio tema della vigilanza sugli equilibri di cassa** dove un ruolo centrale **è svolto dall'organo di revisione**, a partire dalla verifica della corretta gestione della cassa e dell'attendibilità delle previsioni, al rispetto dell'obbligo previsto dall'[articolo 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000](#) (Tuel), che impone all'ente **l'accertamento preventivo della compatibilità del programma dei pagamenti** scaturenti dall'adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa, con i relativi stanziamenti di cassa.

Nelle recenti circolari del MEF/RGS n. 1, n. 15 e n. 17 pubblicate nel corso del 2024 e dedicate alla **tempestività dei pagamenti** da parte delle pubbliche amministrazioni, gli organi di revisione degli enti locali **possono trovare utili indicazioni per svolgere al meglio le proprie funzioni** di vigilanza secondo un approccio proattivo.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

La responsabilità fiscale del cessionario d'azienda

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

In collaborazione con **BonelliErede** with LOMBARDI Master di specializzazione Scopri di più

Capitali e operazioni straordinarie per la crescita

Nella gestione di un'operazione di **trasferimento d'azienda**, un aspetto certamente delicato è costituito dalla **responsabilità del cessionario** per eventuali **debiti contratti dal cedente prima della cessione dell'azienda** (o del ramo d'azienda). In ambito civilistico, sussistono **due disposizioni normative** che disciplinano la materia, e più precisamente **la norma "generale"** dell'[articolo 2560 cod. civ.](#), in cui si prevede una responsabilità anche del cessionario, sia pure limitatamente ai **debiti risultanti dai libri contabili obbligatori**, e l'[articolo 2112 cod. civ.](#) per i **debiti verso i dipendenti**, nel qual caso la responsabilità del cessionario non ammette alcuna deroga.

In ambito tributario, il legislatore ha previsto disposizioni normative volte a tutelare **le ragioni dell'erario**, al fine di evitare che, a seguito di un'operazione di cessione d'azienda, **possa derivarne un danno al fisco**. Con tale obiettivo, l'[articolo 14, D.Lgs. 472/1997](#), prevede una **responsabilità fiscale del cessionario solidale, sussidiaria e limitata**. In primo luogo, è importante precisare che l'oggetto della responsabilità riguarda **l'imposta e le sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente** nell'anno in cui è avvenuta la cessione dell'azienda e **nei due precedenti**, nonché per quelle **irrogate e contestate nel medesimo periodo**, anche se riferite a violazioni commesse in **periodi precedenti**. Relativamente a tale aspetto, la **circolare n. 180/E/1998** ha interpretato in modo estensivo il concetto di violazioni "commesse", facendovi rientrare **non solo quelle accertate definitivamente dall'Amministrazione finanziaria** (ad esempio, derivanti da un avviso di accertamento), ma anche quelle **meramente constatate da un processo verbale di constatazione** redatto dalla Guardia di Finanza, ma non ancora trasfuso in un vero e proprio atto accertativo.

Relativamente all'aspetto della **sussidiarietà**, il comma 1, del predetto [articolo 14, D.Lgs. 472/1997](#), dispone che il **cessionario può chiedere il beneficio della preventiva escusione** del cedente, ed eventualmente **rispondere del debito residuo** che risulta successivamente all'azione esecutiva posta in essere **nei confronti del dante causa**.

Per quanto concerne, invece, la **limitazione della responsabilità**, i commi 1 e 2, dell'[articolo 14, D.Lgs. 472/1997](#), precisano che l'obbligazione del cessionario è **limitata al debito**, risultante dalla data del trasferimento dell'azienda, **risultante dagli atti dell'Amministrazione finanziaria**



e, comunque, **entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda trasferito.** Relativamente al valore dell'azienda, la circolare n. 180/E/1998 evidenzia che **si deve aver riguardo al valore accertato dal competente Ufficio delle entrate** ovvero, in mancanza, a quello dichiarato dalle parti nell'atto di trasferimento.

Il successivo comma 3 consente all'interessato (cessionario) di **far venir meno in toto la propria responsabilità.** In particolare, è possibile richiedere agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria un **certificato sull'esistenza di contestazioni in corso** e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati ancora soddisfatti. In base a tale richiesta, il **cessionario è liberato se**, alternativamente, il **certificato rilasciato risulta negativo**, ovvero se **decorrono inutilmente 40 giorni dalla data della richiesta**, nel qual caso si applica il principio del silenzio assenso. Evidenziando che la responsabilità fiscale del cessionario **si rende sempre applicabile**, anche in presenza di certificato liberatorio, qualora la cessione dell'azienda **sia stata eseguita in frode dei crediti tributari**, anche mediante **cessione frazionata dei singoli beni**, è opportuno, nella gestione dell'operazione, richiedere, comunque, il **certificato in questione**, già in sede di stipula del contratto preliminare, così da evitare **successive spiacevoli sorprese per il cessionario dell'azienda.** Va evidenziato, tuttavia, che il cessionario **non può ritenersi libero da responsabilità relativamente al periodo intercorrente tra la data di rilascio del certificato e quella in cui è effettuato il trasferimento**, ragion per cui sarebbe opportuno **non far trascorrere un lasso temporale eccessivo tra la data del preliminare e quella del contratto definitivo.**